



COMUNE DI ARENZANO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di C. C. n. 2 del 10/03/2012

Sommario

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Vigilanza
- Art. 4 – Disposizioni di carattere generale per le Licenze e le Concessioni previste dal presente Regolamento.
- Art. 5 – Stemma Civico

TITOLO II
SALVAGUARDIA ASSISTENZA SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE DELLA
PERSONA

- Art. 6 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori
- Art. 7 – Trattamenti Sanitari Obbligatorie e Accertamenti Sanitari Obbligatorie

TITOLO III
NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

- Art. 8 – Sicurezza urbana
- Art. 9 – Disposizioni generali relative al Titolo III, Capo I

CAPO II
ALTRE ATTIVITA' VIETATE

- Art. 10 – Pubblicità
- Art. 11 – Giochi
- Art. 12 – Utilizzo spazi riservati agli invalidi – disabili
- Art. 13 – Occupazione di immobili

Art. 14 – Accattonaggio molesto

TITOLO IV
NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 15 – Pubblica incolumità

Art. 16 – Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità

CAPO II
ALTRE ATTIVITA' VIETATE

Art. 17 – Prevenzione incendi

Art. 18 – Artifici pirotecnici

Art. 19 – Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

Art. 20 – Collocamento pericoloso di vasi, statue e simili

Art. 21 – Sicurezza degli edifici

Art. 22 – Neve e ghiaccio

TITOLO V
CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 23 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

Art. 24 – Disposizioni generali di cui al Titolo V

Art. 25 – Comportamenti vietati

Art. 26 – Stendimento di panni e biancheria

TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 27 – Tutela delle quiete pubblica e privata**
- Art. 28 – Esercizio di attività rumorose**
- Art. 29 – Locali pubblici e di ritrovo**
- Art. 30 – Abitazioni private**
- Art. 31 – Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico**
- Art. 32 – Saracinesche**
- Art. 33 – Fiere, mercati, sagre e festivals**
- Art. 34 – Rumori da carico e scarico di merci**
- Art. 35 – Trasporto di materiali rumorosi**
- Art. 36 – Spettacoli, vetrine animate, vendite e simili**

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

- Art. 37 – Verde pubblico**
- Art. 38 – Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici**
- Art. 39 – Attività particolari consentite in parchi pubblici**

TITOLO VIII
SOPRALLUOGHI E INTERVENTI PERSONALE DELLA P.L.

- Art. 40 – Sopralluoghi e ispezioni richieste da privati e finalizzate a interesse privato o preminentemente privato**
- Art. 41 – Interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese**
- Art. 42 – Rilevazioni e rapporti di sinistri ed infortuni**
- Art. 43 – Oggetti Rinvenuti**

TITOLO IX
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E
PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I
SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

- Art. 44 – Sistema sanzionatorio
- Art. 45 – Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 46 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
- Art. 47 – Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento.
- Art. 48 – Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

CAPO II
PROCEDURE DI RIMESSA IN PRISTINO

- Art. 49 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità
- Art. 50 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 – Abrogazioni
- Art. 52 – Adeguamento disposizioni vigenti
- Art. 53 – Adeguamento Istat
- Art. 54 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ed assicura, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme di legge, la serena, pacifica e civile convivenza, tutelando l'integrità del territorio e il decoroso svolgimento della vita dei cittadini, al fine di tutelare la tranquillità sociale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, e del Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs n° 267/2000 e succ. modificazioni.

2. Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure, relativamente alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina, l'esercizio dei propri diritti e facoltà legittime, nello svolgimento di attività di per sé lecite, stabilendo l'osservanza di prescrizioni o cautele finalizzate ad evitare che dall'esercizio di detti diritti e facoltà legittime, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159, comma 2, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 112, possano derivare danni o pregiudizi a persone fisiche, giuridiche ed alle cose.

3. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza urbana;
- b) pubblica incolumità;
- c) convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;

4. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

5. Quando, nel presente regolamento, è fatto riferimento a divieti, obblighi o prescrizioni, relativi a comportamenti, azioni od omissioni, che all'evidenza impediscono la fruibilità del patrimonio privato e determinano lo scadimento della qualità della civile convivenza, queste stesse norme sono da intendersi di carattere sussidiario e residuale, e, dunque, sono sempre fatte salve le eventuali regole esistenti in ambito civilistico (es. regolamenti di comunione o di condominio, accordi, statuizioni, patti, contratti, ecc.).

6. Nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'art. 9 della Legge 24/11/1981, n. 689, le norme contenute nel presente regolamento sono da ritenersi eventualmente subordinate rispetto a norme più specifiche contenute in altri regolamenti comunali che individuino le medesime fattispecie”

7. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti e funzionari di Polizia Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento:

- a) per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per

migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, per prevenire e contrastare:

- 1) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - 2) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - 3) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti 1) e 2);
 - 4) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - 5) i comportamenti che, come l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi;
- b) per pubblica incolumità si intende l'insieme delle precauzioni adottate per preservare l'integrità fisica della collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità;
- c) per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro si intendono tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- d) per pubblica quiete e tranquillità delle persone si intendono la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- e) per educazione alla legalità si intendono le azioni che il comune intraprende per affermare la cultura del rispetto delle norme di convivenza, informando i cittadini soprattutto in giovane età e prevenendo la commissione degli illeciti negli spazi pubblici;
- f) per assistenza alle persone s'intende il sostegno delle persone malate o disperse, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero l'attività volta al sostegno dei minori non accompagnati.

2. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie e le aree di proprietà privata aperte al pubblico passaggio
- c) il litorale in gestione amministrativa del Comune di Arenzano e in particolare le porzioni di litorale ad uso pubblico gestite in concessione dal Comune di Arenzano;
- d) i parchi, le ville ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- e) le acque interne;
- f) i monumenti e le fontane monumentali;
- g) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- h) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

3. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni, fatto salvo quanto la Legge prescrive per i beni demaniali.

4. Per *utilizzazione* di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 3 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, nonché, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'articolo 57 c.p.p. appartenenti ai Corpi ed agli Organi che svolgono le funzioni di Polizia nello Stato Italiano, nell'ambito delle rispettive mansioni.

2. Gli addetti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Art 4 – Disposizioni di carattere generale per le licenze e le concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, sono rilasciate per iscritto dai competenti uffici comunali e accordate:
 - a) Personalmente al titolare;
 - b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi
 - c) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione rilasciata;
 - d) Con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio e con giustificato motivo, i benefici concessi;
 - e) Con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento in caso di interesse pubblico o per utilizzo difforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni ed alle prescrizioni cui sono subordinate.

Art 5 – Stemma Civico

1. Non è consentito l'uso dello Stemma Civico senza preventiva autorizzazione. In merito si applica il vigente Regolamento degli Organi Istituzionali.

TITOLO II **SALVAGUARDIA, , ASSISTENZA, SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE DELLA** **PERSONA**

Art. 6 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori

1. In casi di emergenza e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in situazioni di gravi difficoltà, il personale della Polizia Locale interviene anche secondo quanto stabilito nei protocolli operativi definiti con altri uffici o servizi comunali, altre pubbliche amministrazioni e strutture convenzionate.

2. Nel caso di interventi effettuati sulla base del presente regolamento che comportino situazioni di disagio sociale e perdita dei mezzi minimi di sussistenza, assieme alla Polizia Locale dovranno essere presenti anche i competenti servizi sociali per valutare, in relazione alle condizioni economiche e sociali, l'individuazione di alternative consone e idonee sistemazioni.

3. Per la soluzione delle situazioni di cui al comma 1 il personale della Polizia Locale, rilevata la situazione, può provvedere all'accompagnamento della persona presso un centro di accoglienza o altro locale indicato dai servizi sociali.

4. Nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati o che si trovano in altre situazioni previste dall'art. 403 del codice civile, la Polizia Locale interviene identificando il minore e ne dà immediata notizia ai servizi sociali perché ne venga disposto il ricovero presso un centro di accoglienza. In caso si tratti di minori di cittadinanza straniera, si procede all'identificazione e al ricovero in strutture adeguate nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, secondo gli accordi presi con le pubbliche amministrazioni interessate e le altre forze di polizia. In tutti i casi di cui sopra viene fatta segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

Art. 7 – Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale gli operatori sanitari e il personale della Polizia Locale svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.

2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO o ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.

3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.

4. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori del territorio comunale utilizzando i mezzi e i DPI in dotazione, per i fini di collegamento con le strutture sanitarie preposte all'accoglimento dei pazienti.

TITOLO III **NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA URBANA

Art. 8 – Sicurezza urbana

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela il rispetto delle norme che regolano la vita, la convivenza civile, la coesione sociale, la libera fruizione degli spazi pubblici e l'accesso ai medesimi.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'art. 1 del Regolamento, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, non diminuire la funzionalità, né recare danno, col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede.

Art. 9 – Disposizioni generali relative al Titolo III, Capo I

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è, in particolare, vietato:

- a) occupare senza titolo ovvero plausibile giustificazione, anche con oggetti facilmente trasportabili, il suolo pubblico e quello privato soggetto a uso pubblico;
- b) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio delle attrezzature e degli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- d) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- e) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
- f) stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici o in prossimità di linee elettriche aeree;
- g) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti.

CAPO II
ALTRE ATTIVITA' VIETATE

Art. 10 – Pubblicità

- 1.** Salvo le disposizioni contenute in eventuali Regolamenti specifici relativi alle Pubbliche Affissioni e alla Pubblicità affine, la distribuzione, l'affissione ed il getto di opuscoli, fogli ed altri oggetti nelle strade, piazze, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, sul

parabrezza dei veicoli sono subordinati ad autorizzazione, che ne prescrive le modalità in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza del traffico e di nettezza urbana.

2. E' di norma vietato altresì affiggere volantini, adesivi e simili, su alberi, muri ed arredo urbano al di fuori degli spazi consentiti.”

3. Per le violazioni dei divieti di cui al precedente comma, nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Art. 11 – Giochi

1. E' consentito praticare giochi di qualsivoglia genere, *purchè leciti*, sulle aree pubbliche o aperte al pubblico transito, salvo quando lo svolgimento delle attività ludiche possa arrecare danno o molestia alla pubblica incolumità nonché intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. E' sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti; gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini non possono comunque essere utilizzati da chi abbia superato il limite di età stabilito con Ordinanza. Fermo restando che l'utilizzo di tali aree, allorchè situate nelle immediate vicinanze delle abitazioni, non deve recare disturbo alla quiete delle persone, in particolar modo nelle ore serali e notturne; è fatta salva la facoltà della P.A. di imporre Ulteriori limitazioni di orario o vietare l'uso di tali aree.

Art. 12 – Utilizzo spazi riservati agli invalidi / disabili

1. E' vietato intralciare, pregiudicare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone invalide con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati a disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per i non vedenti ed altri soggetti comunque affetti da menomazioni o in qualunque altro modo impediti.

2. L'occupazione di spazi pubblici, o privati soggetti all'uso pubblico, è ammessa solo a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 13 – Occupazione di immobili

1. E' vietato occupare abusivamente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e gli immobili di civica proprietà.

2. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi e provvede ad allontanare gli eventuali abusivi eseguendo i provvedimenti di decadenza e di sgombero.

3. Quando necessario dopo lo sgombero, gli Uffici Comunali preposti provvederanno a rendere temporaneamente e fisicamente inaccessibili gli alloggi di cui al comma 1 con interventi adeguati a cura, onere e spese del soggetto titolare interessato.

Art. 14 – Accattonaggio molesto

1. Al fine di tutelare il pubblico senso del pudore è vietato porre in essere forme di accattonaggio molesto, in particolare nei luoghi dove possa creare intralcio e pericolo per la circolazione di persone, animali e veicoli. Le richieste di elemosina non devono offendere la pubblica decenza, esemplificativamente mostrando o simulando menomazioni fisiche allo scopo di impietosire i passanti ed ottenere più facilmente dazioni in denaro. L'utilizzo di minori nell'accattonaggio è sempre vietato.

TITOLO IV – NORME DI COMPORTAMENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

Art. 15 – Pubblica incolumità

1. Il Comune, al fine di garantire l'equo esercizio dei diritti individuali, tutela la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

Art. 16 – Disposizioni generali a tutela della pubblica incolumità

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è vietato creare, con il proprio comportamento, situazioni anche di solo potenziale pericolo, danno, malattia e calamità.

2. A tutela della incolumità pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) lasciar sporgere in modo da creare pericolo od intralcio su suolo pubblico o aperto al pubblico, che non costituisca "strada" ai sensi del Codice della Strada, i rami di piante collocate all'interno di aree di proprietà privata;
- d) recingere con filo di ferro spinato a meno di due metri dal suolo le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o con luoghi aperti al pubblico; gli *offendicula* ed ogni altro manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico devono, comunque, essere installati in modo tale da non poter arrecare pericolo alla collettività;
- e) trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare in determinate situazioni, pericolo per la collettività. Le travi, le antenne le aste metalliche e simili oggetti, allorquando siano di lunghezza superiore ai 4 metri e trasportati a braccia, devono essere affidati a non meno di due persone, una per ogni estremità, e comunque trasportati adottando tutte le cautele

in materia di sicurezza in relazione alle condizioni dei luoghi e del tempo. Il trasporto di vetri che superino la lunghezza di 50 cm. deve essere effettuato in appositi telai che ne proteggano i margini. Il trasporto di ferri acuminati non può essere effettuato se alle estremità degli stessi non siano stati collocati ripari adatti ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

CAPO II – ALTRE ATTIVITA' VIETATE

Art. 17– Prevenzione incendi

1. In conformità alle disposizioni del TULPS è vietato accendere fuochi a meno di 100 metri dalle abitazioni.

I falò eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti dovranno essere comunque adeguatamente sorvegliati dai responsabili in modo che sia sempre scongiurato il pericolo di incendi, anche all'interno delle aree picnic o similari appositamente attrezzate.

I terreni debbono essere mantenuti, da parte di chi ne ha la disponibilità, in condizioni tali da non costituire potenzialmente causa di incendi, con particolare riguardo alle sterpaglie ed al livello di altezza del manto erboso. Altresì le pertinenze, i giardini e i cortili degli stabili debbono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda la tipologia dei depositi e degli oggetti, comunque, in essi detenuti.

E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

Art. 18 – Artifici pirotecnici

1. E' vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:

- a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo, salvo specifica autorizzazione della competente Autorità, rilasciata nel rispetto di tutte le norme vigenti con particolare riferimento alle norme specifiche;
- b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
- c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori;

3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.

4. Per quanto concerne i posteggi eventualmente assegnati nelle aree mercatali, fatti salvi i limiti e le modalità di legge, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di almeno due estintori, posti ai due angoli del banco.

Art. 19 – Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale

2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

3. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

4. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

5. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di struttura incombustibile, o rese resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.

6. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

7. È vietato costituire ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non possono essere detenuti in quantità superiori a 100 kg. e non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

8. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri o di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili.

9. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

10. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Art. 20 – Collocamento pericoloso di vasi statue e simili

1. E' vietato collocare sui parapetti dei terrazzi, dei poggiali, delle finestre ed in ogni altra parte esterna delle case e dei muri, statue, stemmi, vasi, ed in generale altri oggetti mobili, senza che gli stessi siano convenientemente assicurati o trattenuti al fine di eliminare qualsiasi pericolo di caduta su aree pubbliche o private.

Art. 21 – Sicurezza degli edifici

1. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda: il peso degli arredi e dei depositi, la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della stabilità degli immobili. In particolare è vietato in qualsiasi spazio privato o comune ammassare rifiuti, in particolar modo di materiale deperibile.

2. A cura dei proprietari amministratori o inquilini, i portici e le scale di ogni edificio, posseduti in comunione o condominio, di notte e in caso di scarsa visibilità, devono essere sempre e sufficientemente illuminati.

Art. 22 – Neve e ghiaccio

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico; qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

4. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione di cui al comma precedente deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Locale.

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di gronda e di scolo per le acque pluviali che spandano sopra luoghi abitati o aperti al pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisionali opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per la rimozione della neve. In tempo di gelo, a cura degli stessi, deve essere provveduto allo spargimento di segatura o sabbia sui luoghi predetti, in modo da impedire lo sdruciolamento.

8. I proprietari, amministratori e conduttori di immobili, debbono provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti le facciate dell'edificio, durante tali operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico devono limitare gli ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. Qualora ciò non sia possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo idoneo l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela.

9. I veicoli, in caso di forte nevicata o gelo, quando, a causa di questi eventi meteorologici avversi, le strade cittadine non risultano agevolmente percorribili, anche in assenza di una specifica ordinanza che ne impone l'uso d'obbligo, devono comunque circolare muniti degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o, in alternativa, utilizzare i dispositivi o mezzi antisdrucchiolevoli omologati, evitando così di procurare intralcio o pericolo per la circolazione. Nell'ipotesi in cui non riescano più a circolare, i veicoli non dovranno essere abbandonati dai conducenti / proprietari che si prodigheranno per collocarli, se non sono disponibili i parcheggi vicini, ai margini della carreggiata, per non intralciare l'opera degli sgombraneve e/o spargisale. I veicoli non dovranno comunque ostruire, anche minimamente, l'entrata / uscita dei depositi di sale / sabbia, e dei mezzi sgombraneve e/o spargisale, anche se si tratta di depositi temporanei.

TITOLO V - CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 23 – Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro

1. Il Comune garantisce, la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.

Art. 24 – Disposizioni generali di cui al Titolo V

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo di indecenza.

2. E' vietato allestire e/o mantenere locali, non già destinati a residenza, in condizioni idonee a consentire l'espletamento di funzioni abitative, cioè attrezzati con camere da letto, soggiorni, sale da pranzo, cucine, *et similia*, in contrasto con la destinazione urbanistica/edilizia comunale, con le norme urbanistiche/edilizie nonché igienico sanitarie regionali e comunali.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali di igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato in qualsiasi spazio pubblico o privato produrre emissioni consistenti in esalazioni moleste provenienti da cucine, da barbecue, da calderine e/o condizionatori/climatizzatori (in particolar modo se posizionati in cavedi di caseggiati) ovvero produrre perdite di acqua bianca o nera. Le tubazioni e i canali di scarico di liquami e/o di originare acque bianche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. Nessun edificio può avere canali di scolo o scarico che spandano al di fuori delle condotte fognarie. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti e/o simili opere provvisorie opportunamente disposti, nonché provvedere all'eliminazione degli inconvenienti igienici, causati da perdite o scorretti posizionamenti di tubazioni/canali di scarico.

4. In particolare è vietato abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

5. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, nelle ore notturne, dalle 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche poste in contenitori di vetro. Gli avventori che usufruiscono dei contenitori in vetro devono consumare le bevande restando in un contesto di somministrazione, che viene individuato nei locali interni dei pubblici esercizi e degli eventuali dehors di cui gli stessi possono essere dotati.

Art 25 – Comportamenti vietati

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono in particolare vietati i seguenti comportamenti:

- a) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti contrari alla pubblica decenza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, tra cui: soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale, esibire parti intime del corpo;
- b) affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione ed utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- c) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo;
- d) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
- e) bivaccare su gradini, scalinate o scale di accesso dei monumenti, dei luoghi destinati al culto o di importanza culturale, storica e architettonica,
- f) salvo specifiche autorizzazioni, esercitare attività occasionali di spettacolo/intrattenimento, per la cittadinanza e i turisti, nei sottopassi e sovrappassi, e sulla soglia degli altri edifici, uffici, negozi e sedi di attività commerciali, artigianali o industriali, antistanti alla pubblica via, e/o il suolo privato a uso pubblico;
- g) porre in essere all'interno delle biblioteche civiche comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danno alle strutture. Il Bibliotecario ha la facoltà di invitare le persone che si rendano responsabili dei comportamenti vietati, ad allontanarsi dalla struttura. In caso d'inottemperanza all'invito di allontanamento dai locali, gli organi di vigilanza provvederanno all'allontanamento coattivo del responsabile della violazione;
- h) lavare i veicoli o procedere ad operazioni di pulizia di animali;
- i) lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia tende, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili debitamente autorizzati. Tali oggetti e arredi dovranno essere tenuti e mantenuti in buono stato, in conformità alle specifiche contenute negli appositi provvedimenti autorizzativi.
- j) collocare volantini o simili sui veicoli in sosta sul suolo pubblico nonché nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccogliitore; il volantaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche senza che rechi intralcio o pericolo per la circolazione di veicoli e pedoni; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- k) spostare, sporcare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;

- l) inserire i rifiuti al di fuori degli orari previsti nei cassonetti per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- m) entrare ed immergersi, anche parzialmente, nelle fontane, nelle vasche e nei lavatoi o servirsi di tali impianti nonché delle pubbliche fontane per lavarsi o immergere o lavare botti, barili ed altri oggetti;
- n) lasciare aperti, dopo l'uso, i rubinetti delle fontanelle pubbliche che siano munite di appositi apparecchi di chiusura;
- o) derivare acqua dalle peschiere, lavatoi, fonti ecc. mediante condutture di qualsiasi tipo;
- p) utilizzare fuochi liberi, o griglie (cd. barbecue), o bracieri, o forni, a legna o carbone o altro combustibile, per abbruciare i prodotti dello sfalcio di erbe o di potatura di piante e ramaglie, ovvero per cucinare alimenti e cibi, che diffondano nell'abitato odori, miasmi, fumi, polveri, ceneri e simili, in quanto sprovvisti di cappe e condotte adeguati per l'allontanamento dei predetti prodotti della combustione;
- q) battere, scuotere o spazzolare panni, tappeti e suppellettili di qualsiasi genere fuori dalle abitazioni, compresi cavedi o spazi comuni, tranne che nei casi e con le modalità sotto indicati:
 - 1) quando le abitazioni siano provviste di terrazzi, soltanto in questi e, comunque, mai al di fuori del parapetto dei medesimi;
 - 2) quando le abitazioni non si trovino nelle condizioni previste dal precedente punto 1), dalle finestre prospicienti giardini, distacchi e cortili, ma anche in questo caso soltanto da quelle finestre che sono meno in vista dalla pubblica strada o piazza;
 - 3) allorché le abitazioni non si trovano nei casi previsti nei precedenti punti 1) e 2), dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e, fra più strade, su quella di minore importanza;
- r) procurare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.

2. In tutti i casi come sopra previsti dalla lettera q), punti 1), 2) e 3), le operazioni suddette possono comunque essere compiute soltanto dalle 8:00 alle ore 9:30.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale per l'igiene del suolo e dell'abitato, è vietato scuotere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli o lungo le scale delle abitazioni quando ciò procuri pregiudizio, danno o molestia al vicinato.

4. Salvo quanto già previsto in materia dalla vigente legislazione dello Stato e in specie dall'art. 689 c. p. , su tutto il territorio comunale , è vietata la :

- a) somministrazione di bevande superalcoliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 125/2001, cioè aventi un contenuto alcolico superiore al 21 % del volume, alle persone di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni ;
- b) vendita di bevande alcoliche alle persone minori di anni sedici ;
- c) vendita di superalcolici alle persone di età compresa tra i sedici e i diciotto anni .

Con riferimento ai precedenti punti b) e c) , per vendita si intende sia il commercio al minuto della bevanda alcolica in un recipiente chiuso per asporto (quindi finalizzato alla consumazione non immediata del prodotto) sia quello effettuato per il consumo sul posto del prodotto utilizzando i locali e gli arredi dell'attività con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione .

5. La reiterazione della stessa violazione per l'inosservanza del divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori configura il presupposto di abuso della licenza, previsto dall'art. 10 , R.D. 773/1931 , Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza , con conseguente l'ordine di sospensione dell'attività del pubblico esercizio e di revoca della licenza nei casi più gravi.

Art. 26 – Stendimento di panni e biancheria

1. In tutto il territorio comunale è consentito stendere biancheria o panni di ogni genere fuori dalle finestre o sui terrazzi prospettanti vie, piazze pubbliche e luoghi comunque aperti al pubblico, anche quando gli oggetti stessi siano visibili dal suolo pubblico o aperto al pubblico, laddove i singoli regolamenti delle comunioni o dei condomini lo consentano.

2. In tutte le località in cui, ai sensi del precedente comma 1, è consentito lo stendimento della biancheria e dei panni, con o senza limitazione di orario, esso deve di norma effettuarsi preferibilmente da quelle finestre che prospettano le vie meno importanti o i distacchi.

3. In ogni caso gli oggetti esposti di cui al comma 1 devono comunque sottostare alle seguenti prescrizioni:

- a) non devono sporgere più di 50 cm. dal muro esterno delle case sopra il suolo pubblico;
- b) non devono avere altezza inferiore a metri 3 dal suolo stradale, misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
- c) non devono produrre stillicidio;
- d) non devono impedire la circolazione dell'aria né togliere la luce né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori delle stesse case o di quelle vicine.

TITOLO VI – QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 27 – Tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune concorre ad assicurare il diritto costituzionalmente garantito alla salute tutelando la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita, della convivenza civile e della coesione sociale.

Art. 28 – Esercizio di attività rumorose

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle Leggi Statali, Regionali e nel Regolamento Acustico Comunale, se adottato, non è consentito porre in essere azioni o esercitare una attività, un'arte, un mestiere, che per il loro svolgimento producano comunque emissioni sonore, al di fuori dei seguenti orari:

- Nel periodo compreso tra il 01/10 e il 31/05, dalle ore 21.00 alle ore 08.00, ovvero le ore 09.00 nei giorni festivi;
- Nel periodo compreso tra il 01/06 e il 30/09, dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00

In ogni caso si deve usare ogni accorgimento per evitare che tali emissioni sonore siano distintamente percepite in altri ambienti, siano essi luoghi pubblici o private dimore.

2. Sono fatte salve le speciali autorizzazioni in deroga rilasciate dagli Uffici comunali competenti.

3. Nei cantieri di lavoro edili e stradali l'uso di strumenti o macchine (es. escavatori, gru, martelli pneumatici, compressori, impastatrici, ecc.) che producono suoni o rumori è soggetto a specifica autorizzazione degli uffici comunali ai sensi ed agli effetti della normativa vigente in materia.

Art. 29 – Locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati, anche attraverso insonorizzazioni, in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere distintamente percepiti all'esterno nelle fasce orarie di cui all'art. 28 "esercizio attività rumorose" del Regolamento.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone nelle fasce orarie indicate al precedente comma.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. In ogni caso nei luoghi di ritrovo di cui al comma 1 la propagazione di suoni da strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 31 "diffusori sonori in luogo pubblico o aperto al pubblico" del Regolamento.
5. L'Amministrazione comunale, a seguito di ripetute violazioni, accertate, anche con provvedimento non definitivo, ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura dei singoli locali.

Art. 30 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private è vietato far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso altre abitazioni e/o verso l'esterno, nonché comportamenti non consoni al rispetto ed alla tutela della garanzia di una buona convivenza civile, della vivibilità e del pubblico decoro.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni o suoni che, in quanto distintamente percepibili, possono creare molestie o disturbo ai vicini e alla quiete pubblica non possono farsi funzionare nelle fasce orarie di cui all'art. 28 "Esercizio attività rumorose" del Regolamento.
3. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale, e gli strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, devono essere utilizzati contenendo il volume e adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini in modo tale da non essere distintamente percepibili dai vicini arrecando molestia o disturbo agli stessi.
4. Per l'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, fatte salve le vigenti normative in materia di autorizzazione alle attività rumorose temporanee, debbono comunque essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo.
5. Chiunque faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini, e comunque al rispetto dei limiti di orario previsti dall'art. 28, salva la totale insonorizzazione dello strumento o del locale in cui lo strumento musicale è usato.

6. Salvo il caso di interventi di riparazione urgenti e indifferibili per evitare gravi pregiudizi detti le attività di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 del presente articolo devono essere poste in opera nel rispetto dei limiti temporali previsti dal comma 1° dell'art 28 del presente Regolamento
7. Gli allarmi degli antifurto delle abitazioni private, anche quando accidentalmente attivati per malfunzionamenti, guasti o errori, devono essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno fissata in 30 secondi nell'arco temporale di massimo 5 minuti. I proprietari o detentori degli antifurto devono provvedere affinché gli impianti malfunzionanti o guasti possano all'occorrenza essere disattivati da persone di fiducia nel caso di loro prolungata assenza.

Art. 31 – Diffusori sonori in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. È vietato, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali competenti, l'uso di diffusori sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta, o su aeromobili e natanti.

2. L'uso di apparecchi e diffusori sonori all'interno di negozi, esercizi pubblici e simili è consentito purchè vengano rispettati i limiti previsti dal regolamento acustico vigente (zonizzazione) e non ne derivi molestia ai passanti e al vicinato.

3. L'autorizzazione all'utilizzo di diffusori sonori, anche posti su veicoli, per effettuare annunci relativi a riunioni, conferenze, comizi, ecc., è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) l'uso di diffusori sonori non deve protrarsi oltre un'ora consecutiva per ogni singola manifestazione autorizzata;
- b) i veicoli muniti di diffusori sonori non devono eseguire l'annuncio più di due volte nella stessa strada o piazza;
- c) gli annunci devono essere fatti soltanto entro i limiti della zona interessata alla riunione o manifestazione;
- d) i diffusori sonori devono in ogni caso essere usati a volume moderato e comunque il loro livello sonoro non deve superare i limiti fissati dalla legge;
- e) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alle necessità del traffico e comunque tale da non recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
- f) per la pubblicità elettorale si applicano le specifiche disposizioni vigenti in materia;
- g) al fine di evitare pregiudizio alla regolarità e sicurezza della circolazione ed evitare molestia agli abitanti l'uso di diffusori sonori posti su veicoli è ammesso solo nel rispetto dei limiti temporali previsti dall'articolo 28 comma 1° del presente regolamento

4. L'emissione sonora dei dispositivi di allarme - antifurto dei veicoli di cui all'art. 155, c. 4, D. Lgs. 285/1992, C.d.S. , deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.

5. Gli allarmi degli antifurto installati nei negozi, laboratori, magazzini, depositi, e altri simili locali limitrofi alle abitazioni residenziali sono soggetti alle regole indicate nel comma 7 dell'art. 30 del Regolamento.

Art. 32 – Saracinesche

1. Nelle fasce orarie che risultano protette in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 28 – Esercizio attività rumorose, la chiusura o apertura di porte e saracinesche deve essere effettuata con tutte le cautele necessarie per ridurre al minimo qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche, di mantenere sempre queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.

Art. 33 – Fiere, mercati, sagre e festivals

1. Durante lo svolgimento di fiere, mercati, sagre, festivals ed altre manifestazioni del genere, che avvengano entro l'abitato, nelle fasce orarie di cui al comma 1 dell'art. 28 - Esercizio attività rumorose, è vietato l'uso di strumenti musicali, sirene, megafoni, nonché di qualsiasi altro strumento che possa arrecare, in qualunque modo, disturbo alla quiete del vicinato.

2. Durante lo svolgimento di festivals, è consentito l'uso di megafoni soltanto per dare brevi avvertimenti al fine di evitare eventuali pericoli. In occasione di ricorrenze di particolare importanza l'uso di megafoni può essere consentito, su autorizzazione dell'amministrazione comunale, non oltre le ore 01:00.

Art. 34 – Rumori da carico e scarico di merci

1. Le operazioni di carico e scarico delle merci, o di altri oggetti, in vicinanza dell'abitato, devono sempre essere effettuati con la massima cautela, in modo da non turbare la pubblica quiete, con particolare attenzione alle fasce orarie che risultano protette in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 28 – Esercizio attività rumorose

Art. 35 – Trasporto di materiali rumorosi

1. Il trasporto di lastre, verghe, spranghe metalliche ed altri oggetti rumorosi deve essere effettuato in modo da attenuare quanto più è possibile il rumore che ne deriva. Chi effettua il trasporto degli oggetti suindicati deve quindi adottare gli accorgimenti idonei a ridurre al minimo il rumore.

Art. 36 – Spettacoli, Gare Sportive, vetrine animate, vendite e simili

- 1.** Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, vendite, aste, proiezioni, o esporre avvisi di risultati sportivi, ecc. tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione dei crocchi di clienti o spettatori, deve ottenere apposita autorizzazione del Sindaco, che può negarla quando gli assembramenti che possono conseguire, recano intralcio alla circolazione in genere, disturbo alla quiete pubblica, o pericolo per la pubblica incolumità.
- 2.** Salvo quanto previsto dal Codice della Strada vigente, è vietato effettuare sulle strade e piazze pubbliche, o comunque sulle strade e piazze soggette a diritto di uso pubblico, gare velocipedistiche, podistiche od altro tipo senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Competente.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL VERDE PUBBLICO

Art. 37 – Verde pubblico

1. Il Comune, fatte salve le disposizioni previste nel Regolamento tutela del Verde Urbano , a tutela della convivenza civile, della vivibilità, del rispetto della quiete pubblica, dell'igiene e del pubblico decoro, garantisce la fruibilità degli spazi adibiti a verde pubblico, determinandone al contempo le corrette modalità di utilizzo.

Art. 38 – Comportamenti vietati nei parchi e nei giardini pubblici

1. Nei parchi, ville e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salva previa autorizzazione degli uffici comunali competenti, è vietato:

- a) danneggiare, o comunque asportare, vegetazione, arbusti, piante, alberi, rami, cespugli, frutti e fiori;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare aiuole, siti erbosi, prati, giardini, fatte salve specifiche autorizzazioni;
- e) bivaccare o dimorare in tende o ripari di fortuna;
- f) accendere fiamme libere, fuochi, bracieri, griglie, barbecue, e bruciare qualsiasi materiale, a qualunque scopo o titolo;
- g) occupare impropriamente, o comunque pregiudicarne il regolare previsto utilizzo, sedili o panchine, tavoli, giochi per bambini, campi da gioco, e in genere, tutti gli spazi destinati alla libera fruizione da parte della collettività;
- h) in assenza di specifiche autorizzazioni, effettuare giochi, attività ricreative o sportive, raduni di qualunque tipo. In ogni caso dette attività sono vietate quando possono arrecare danno, molestia o pregiudizio per gli astanti, alla cittadinanza o al Comune;
- i) introdursi o trattenersi intenzionalmente all'interno delle recinzioni dei parchi e delle ville comunali quando questi sono chiusi al pubblico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), e h), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, di proprietà del Comune o nella disponibilità di questo Ente.

Art. 39 – Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio, ma solo a beneficio di bambini e quindi con idoneo accompagnatore, di cavallini, da sella o trainanti piccoli calessi;
 - b) l'attività di noleggio, con conducente, di carrozze a cavalli, per consentire la visita del parco.
2. Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone prative.

3. Ai titolari delle autorizzazioni, di cui al comma 1, è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
4. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli, di cui al comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
5. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
6. Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
7. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, di animali.
8. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo, non possono essere esercitate in alcun caso al di fuori degli orari di apertura al pubblico del parco.
9. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

TITOLO VIII **SOPRALLUOGHI E INTERVENTI PERSONALE P.L.**

Art. 40 – Sopralluoghi e Ispezioni richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato

1. Gli interventi richiesti da privati e finalizzati a interesse privato o preminentemente privato sono svolti esclusivamente alle sotto notate condizioni:

- a) Tempi ed organizzazione sono decisi a discrezione del Comando di P.L.;
- b) Sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto;
- c) I richiedenti hanno l'obbligo di versamento prima dell'intervento, di 26,00 euro per ogni ora o frazione di ora diurna e 52,00 euro in ore notturne o festive per ogni operatore di Polizia Locale impegnato.

Art. 41 – Interventi sul traffico a seguito di inconvenienti determinati da privati ed imprese.

1. Gli interventi determinati dall'effettuazione di operazioni e lavori di interesse privato o preminentemente privato riguardanti il traffico sono svolti alle seguenti condizioni:

- a) Condizioni di cui ai commi a) e b) dell'articolo 40 del presente Regolamento Sono svolti solo successivamente all'assolvimento dei compiti di istituto;
- b) Versamento immediato, al termine dell'intervento, di 26,00 euro per ogni ora o frazione di ora diurna e 52,00 euro in ore notturne o festive per ogni operatore di Polizia Locale impegnato.

Art. 42 – Rilevazioni e Rapporti di Sinistri ed Infortuni.

1. I rapporti, le relazioni inerenti gli incidenti stradali ed infortuni potranno essere acquisiti dagli aventi diritto alle sotto notate condizioni:

- a) Domanda in carta semplice;
- b) Per i rapporti di incidente stradale versamento anticipato di 31,00 euro Euro a titolo di rimborso fisso.
- c) Per i Rapporti di sopralluogo e di servizio in genere versamento anticipato di 10,00 euro a titolo di rimborso fisso.
- d) delega firmata del soggetto coinvolto nel sinistro o nell'infortunio a trattare i propri dati personali, corredata da copia firmata del documento di identità del delegante, se l'istanza e il ritiro delle documentazioni i sono effettuate da altro soggetto all'uopo nominato (compagnie assicuratrici, periti, avvocati proc legali ecc)

Art. 43 – Oggetti Rinvenuti.

- 1.** I proprietari di oggetti, di somme di denaro o di valori in genere trovati e depositati presso gli Uffici Comunali ai sensi degli artt 927 e seguenti del Codice Civile, al momento del ritiro degli stessi sono tenuti al pagamento di euro 10,00 (dieci) a titolo di rimborso spese di registrazione, nel caso sia stata effettuata attività di ricerca per l'individuazione del proprietario dei beni smarriti.;
- 2.** Per il ritiro degli oggetti, somme di denaro o valori in genere devono essere corrisposti al Comune i diritti di custodia. Per periodi superiori all'anno, come di seguito specificati
 - a) 10% per valori non superiori a 50,00 euro
 - b) 20% per valori superiori a 50,00 euro
 - c) In ogni caso tali diritti non possono superare la somma di 25,00 euro
- 3.** Per gli animali rinvenuti, fatte salve le eventuali sanzioni, è dovuto il rimborso delle spese di mantenimento, custodia e visite veterinarie eventualmente sostenute, in conformità alle tariffe a tali fini riferite dal Canile Comunale convenzionato.
- 4.** Allo scadere del termine di cui all'art 929 del Codice Civile, se il ritrovatore, entro due mesi dall'avviso notificatogli, ritira quanto da lui rinvenuto, è tenuto al pagamento delle spese e dei diritti di cui ai precedenti commi, nel caso non avvenisse il ritiro entro detto termine, il Comune procede d'ufficio alla alienazione degli stessi ed all'incameramento del eventuale ricavo. Le somme di denaro, in qualsiasi divisa, non ritirate dal ritrovatore entro lo stesso termine di due mesi dalla data dell'apposito avviso parimenti notificato, vengono incamerate dal Comune.

TITOLO IX **SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E** **PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO**

CAPO I
SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 44 – Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale n. 45 del 02/12/1982, e s.m.i. , salvo che altra legge non disponga diversamente.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, è individuata nel Responsabile del Servizio competente per materia, il quale è anche competente per l'emanazione delle Ordinanze di cui all'Art. 18 della legge 24/11/1981 n° 689.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento sono destinati al Comune.
5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento sono la Polizia Locale, i soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e gli agenti di polizia amministrativa individuati dalla legge dello Stato o della Regione.
6. Il Comune di Arenzano è titolare, nelle materie di propria competenza attribuite agli Enti Locali in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, di funzioni di vigilanza e dei connessi poteri di accertamento di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e conseguentemente, così esercita, ex art. 117, comma 6, della Costituzione italiana, la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di dette funzioni e poteri di accertamento.

Art. 45 – Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo diversa disposizione di legge, le violazioni al Regolamento sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 7-bis del T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e s.m.i. .
2. Il pagamento in misura ridotta avviene ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981 e dall'art. 4 della legge regionale n. 45 del 02/12/1982, e s.m.i. .
3. La Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 16 della legge n. 689 del 24/11/1981, così come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23/05/2008, n. 92, aggiunto dalla legge di conversione n. 125 del 24/07/2008, in deroga alle disposizioni vigenti, richiamate dal comma 2, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1.

Art. 46 – Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate.

1. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali dove si svolge l'attività. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo parametrato al solo danno emergente.

2. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 47 – Sequestro cautelare propedeutico alla confisca. Attività di accertamento.

1. E' sempre consentito il sequestro cautelare propedeutico alla confisca ex articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571.

2. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria indicata dal comma 1 dell'art. 45 del Regolamento.

3. Per il pagamento in misura ridotta si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo.

Art. 48 – Sospensione, revoca e decadenza delle autorizzazioni e concessioni

1. Oltre che nei casi già previsti in ogni singola parte del presente Regolamento, senza pregiudizio alcuno per le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie ove previste, sempreché il comportamento illecito sia riconducibile all'ipotesi di "abuso" del relativo titolo autorizzatorio, il Responsabile di Area può sospendere, revocare o dichiarare decadute le autorizzazioni, concessioni o licenze, per i seguenti motivi:

- sospensione

- a) per mancato risarcimento dei danni recati al patrimonio comunale, derivanti dalla gestione ovvero conduzione dell'attività oggetto di autorizzazione, concessione o licenza, fermo restando l'attivazione delle iniziative rivolte al recupero del danno prodotto;
- b) per morosità nel pagamento delle tasse comunali dovute dal titolare delle autorizzazioni o concessioni.

La durata della sospensione non potrà mai superare il termine temporale massimo di 10 (dieci) giorni consecutivi, festività e festività infrasettimanali comprese, e, salvo che non sia specificatamente diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, l'efficacia della sanzione decorre dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato. Sono comunque sempre fatte salve eventuali disposizioni contenute nei singoli Regolamenti che trattino particolari materie in modo specifico

- revoca

- a) per ragioni di incolumità, decoro ed estetica, o utilità, quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali venne subordinato il rilascio del relativo titolo autorizzatorio;
- b) per trasformazione del servizio al quale si riferiscono;
- c) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti richiesti per il rilascio;

- d) per gravi e ripetute infrazioni, da parte del titolare o dei suoi rappresentanti o commessi, alle norme dei regolamenti comunali che disciplinano la materia oggetto delle autorizzazioni o concessioni.

La revoca, salvo che non sia specificatamente diversamente indicato nel provvedimento amministrativo, esplica i propri effetti dal giorno successivo dalla data di notifica, a termini di legge, del provvedimento stesso all'interessato.

- decadenza

- a) per abbandono da parte del titolare dell'attività alla quale l'autorizzazione o concessione si riferisce;
- b) per l'esercizio dell'attività a mezzo di persone non autorizzate.

CAPO III **PROCEDURE DI RIMESSA IN PRISTINO**

Art. 49 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.

2. Qualora il trasgressore, a fronte di formale disposizione scritta e debitamente notificatagli, anche tramite il corpo delle Verbale di Contestazione emesso dall'Agente accertatore, rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi, è soggetto alle sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene. (650 C.P.). In caso di inadempienza da parte del trasgressore o di uno dei soggetti solidalmente obbligati, il Comune può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

Art. 50 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'Ufficio Comunale competente che provvederà a emanare apposita Ordinanza di rimessa in pristino o rimozione da notificarsi al trasgressore.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'Ordinanza emessa dall'Ufficio Comunale competente o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alle sanzioni previste per chi non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di Giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene. (650 C.P.) In caso di inadempienza da parte del trasgressore o di uno dei soggetti solidalmente obbligati, il Comune può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato, previa emanazione di ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 T.U.O.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 – Abrogazioni

1. Il precedente Regolamento di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio Comunale in data 22/05/1984 con D.C. n° 74, e successive integrazioni e modificazioni, è abrogato.

Art. 52 – Adeguamento disposizioni vigenti

1. Ogni disposizione contenuta negli altri regolamenti comunali e nei provvedimenti o nelle ordinanze del Sindaco del Comune di Arenzano che già faccia eventuale riferimento al regolamento di Polizia Urbana di cui al precedente art. 48, dalla data di abrogazione del medesimo deve essere adeguata agli articoli e commi di questo Regolamento.

2. Ogni richiamo a leggi dello Stato o della Regione Liguria contenuto nel presente Regolamento è da intendersi riferito a quelle vigenti e alle loro successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, fatta salva l'ipotesi che la norma di legge successiva renda incompatibile o in contrasto la norma contenuta nel presente Regolamento che sarà in tal caso disapplicata.

Art.53 – Adeguamento Istat

1. Tutte le somme relative a versamenti, sanzioni, tariffe relative a servizi contenute all'interno del presente Regolamento sono soggette ad adeguamento Istat su base biennale.

Art. 54 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio